

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
10 OTT. 2017
ARRIVO Prot. n. <u>84803</u> del <u>10/10/2017</u>

Num. Ord. Del Giorno Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

DEL SETTORE
Dot.ssa Valentina Cecchi
 Il Responsabile Settore

IL SINDACO
Avv. Nicola Giorgino

Fogli aggiunti n. _____

Visto: per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

La proposta è pervenuta il _____

Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

'L CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 1 del DL 193/2016 è stato disposto lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giuridici, e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248, attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
- l'art.2 del DL n.193 del 2016, convertito in Legge n.225 del 1° dicembre 2016, così come modificato dall'art. 35 del DL n.50 del 2017, convertito in legge n.96 del 21/06/2017, dispone al comma 2 che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate."*
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate a decorrere dal 1° luglio 2017 il Comune che intende affidare la riscossione coattiva ex DPR n.602/1973 delle proprie entrate tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle entrate deve adottare una specifica deliberazione, di competenza consiliare ai sensi dell'art. 52 comma 5, del D.Lgs. 446/1997, non occorrendo ulteriori convenzioni specifiche, poiché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione rimangono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative fin qui applicabili ad Equitalia;
- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

CONSIDERATO che il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'art. 10 della legge n.23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli ENTI Locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n.639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR 602/1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n.70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. Gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da esse partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n.193 del 2016 è stata fissata nella data del 30 giugno 2017 la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n.602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n.639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che la riscossione tramite ingiunzione di pagamento può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

RITENUTO che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal prossimo 1° ottobre corrente anno.

CONSIDERATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale.

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali.

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa, continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

CONSIDERATO che il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico ed ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

CONSIDERATO altresì che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

RITENUTO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARSU/TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, il canone dei passi carrabili, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali, fino *alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare con decorrenza **dal 15/10/2017** al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Andria, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo **15/10/2017** da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno ad impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente regolamento delle entrate comunali, approvato con deliberazione n. 105 del 28.09.1998 e modificato con atto consiliare n. 18 del 27.03.2007, in esecuzione dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, che costituisce disciplina generale delle entrate sia tributarie che non tributarie, salva la disciplina speciale nei regolamenti comunali afferenti singoli tributi, nello specifico:

- **l'art. 27 comma 2** stabilisce che: *“La riscossione coattiva sia dei tributi che delle Entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n.602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.....omissis...”*

VISTA la disposizione dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000, che richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sui regolamenti dei tributi locali, fa ritenere necessario lo stesso sulla proposta della deliberazione di affidamento, trattandosi di deliberazione adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere _____ dell'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000.

VISTO che la presente proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla _____ Commissione Consiliare nella seduta del _____ come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del procedimento- P.O. Tributi Maggiori Rosa De Biasi;

VISTO l' allegato parere _____ di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane, dott.ssa Valentina Guglielmo, ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTI gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446,

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto comunale.

Con voto/i _____ reso per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1

